

Rinvio pregiudiziale e obbligo di sospensione del giudizio principale: note alla sentenza *BK e ZhP*

Fabio Spitaleri (Professore associato di Diritto dell'Unione europea presso l'Università di Trieste) – 25 luglio 2023

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La sentenza *BK e ZhP*: la possibilità di sospensione soltanto parziale del giudizio principale. – 3. Una soluzione innovativa, coerente con la giurisprudenza pregressa. – 4. Le cautele che il giudice nazionale deve seguire in caso di sospensione soltanto parziale. – 5. Conclusioni.

1. Pur essendo stata pronunciata da una Sezione a tre giudici e senza conclusioni, la sentenza *BK e ZhP* del 17 maggio 2023 (sentenza della Corte del 17 maggio 2023, causa C-176/22, *BK e ZhP*) è una decisione di grande interesse. Essa riguarda un tema, quello della sorte del giudizio principale dopo il rinvio alla Corte di giustizia, di cui la giurisprudenza pregressa non si è specificamente occupata e che non è stato approfondito da molti autori in dottrina (v. L. DANIELE, *Commento dell'art. 267 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 2103, spec. pp. 2117 e 2118; N. FENGER, M. BROBERG, *Le renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l'Union européenne*, Bruxelles, 2013, pp. 413-441; in merito alla disciplina italiana della sospensione del processo a seguito del rinvio pregiudiziale v. M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, *Il contenzioso dell'Unione Europea*, Torino, 2009, pp. 253-255).

Nel caso in commento, la Corte ha dovuto chiarire se l'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (nel prosieguo, semplicemente lo "Statuto") debba essere interpretato nel senso che obbliga il giudice del rinvio "a sospendere il procedimento principale nel suo complesso o se sia sufficiente sospendere soltanto la parte di detto procedimento concernente la questione pregiudiziale" (punto 15). In altri termini, alla Corte è stato chiesto se, una volta effettuato il rinvio, il giudice *a quo* possa compiere taluni atti processuali o se, al contrario, debba astenersi da qualsiasi attività in attesa della risposta ai quesiti sollevati.

Nella sentenza *BK e ZhP*, la Corte ha risposto che l'art. 23 dello Statuto "non osta a che un giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE sospenda il procedimento principale solo per quanto riguarda gli aspetti di quest'ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda" (punto 32). Laddove lo ritenga necessario, il giudice del rinvio è autorizzato quindi a sospendere solo in parte il giudizio principale.

L'obiettivo del presente lavoro è, anzitutto, quello di sottolineare il carattere innovativo della pronuncia in esame e, al tempo stesso, la coerenza con la

giurisprudenza precedente. Inoltre, il contributo intende sottolineare la prudenza di cui il giudice nazionale deve dar prova nel caso in cui esso intenda sospendere parzialmente il procedimento principale.

A tal fine, il commento sarà così articolato. Dopo la presente introduzione (par. 1), esporremo la decisione della Corte, ripercorrendone i passaggi principali che, come vedremo, sono piuttosto stringati (par. 2). Sottolineeremo poi gli aspetti della pronuncia che possono essere considerati innovativi rispetto agli elementi desumibili dal diritto vigente e dalla giurisprudenza pregressa (par. 3). Forniremo, infine, alcune indicazioni che potrebbero essere utili al giudice nazionale, al fine di evitare che la possibilità di sospendere solo in parte il giudizio principale si traduca nella scelta di rivolgersi alla Corte in una fase troppo precoce del giudizio, con il rischio che i quesiti sottoposti si rivelino in un secondo momento inutili e debbano, pertanto, essere ritirati (par. 4). Trarremo infine le dovute conclusioni (par. 5).

2. Il caso in commento trae origine da un procedimento penale che è stato avviato contro alcuni investigatori di polizia bulgari, accusati di aver ricevuto delle tangenti. Mentre il pubblico ministero ha qualificato i fatti contestati come “corruzione”, il tribunale penale competente ha prospettato la possibilità di ricondurre la fattispecie a una diversa ipotesi di reato. Quando la questione della riqualificazione dei fatti (e delle eventuali garanzie di difesa derivanti dal diritto dell’Unione) si è posta, il giudice nazionale non aveva ancora completato l’assunzione delle prove, dovendo ulteriormente ascoltare alcuni testimoni ed esaminare filmati e audio, frutto di intercettazioni.

In questo contesto, il tribunale penale bulgaro ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, due diverse questioni pregiudiziali, attraverso due distinte domande, che hanno dato luogo, rispettivamente, alla causa C-175/22, *BK* (ancora pendente) e alla causa C-176/22, *BK e ZhP* (quest’ultima oggetto della presente nota).

La prima questione pregiudiziale riguarda la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, *sul diritto all’informazione nei procedimenti*, nonché l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (nel prosieguo, la “Carta”). Il giudice del rinvio chiede se, in caso di nuova qualificazione giuridica dei fatti, l’imputato abbia diritto di ricevere un’apposita informazione e di predisporre le proprie difese in punto di riqualificazione, prima della decisione finale. Sulla questione la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata al momento della pubblicazione del presente commento (v. però le conclusioni dell’Avvocato generale Ćapeta del 25 maggio 2023, causa C-175/22, *BK*).

Contestualmente, il tribunale penale bulgaro ha sottoposto un secondo quesito pregiudiziale, che ha richiesto l’interpretazione dell’art. 23 dello Statuto. Volendo completare l’attività istruttoria, ma non essendo certo di poterlo fare una volta adita la Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, detto tribunale ha chiesto se, in pendenza di una causa pregiudiziale, il giudice *a quo* possa compiere atti processuali che non hanno alcun nesso con le questioni sollevate. Prudentemente, il giudice del rinvio ha comunque sospeso l’intero processo in attesa della risposta della Corte.

Come si è detto sopra, la Corte di giustizia ha deciso che l'art. 23 dello Statuto consente di sospendere solo in parte il procedimento principale: la sospensione può essere limitata a quegli "aspetti" del procedimento "che possono essere interessati dalla risposta della Corte" (punto 32).

La motivazione della sentenza è concentrata, essenzialmente, in tre passaggi.

In primo luogo, dopo aver ricordato che l'autonomia procedurale degli Stati membri è limitata dai noti principi di equivalenza e di effettività (punti 24 e 25), la Corte ha sostenuto che "la preservazione dell'effetto utile" del procedimento di rinvio pregiudiziale "non è resa impossibile nella pratica o eccessivamente difficile da una norma nazionale che consente, tra la data in cui viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e quella dell'ordinanza o della sentenza con cui quest'ultima risponde a tale domanda, di proseguire il procedimento principale per compiere atti processuali, che il giudice del rinvio ritiene necessari e che riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate, vale a dire atti processuali che non sono tali da impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nell'ambito del procedimento principale, a tale ordinanza o a tale sentenza" (punto 28).

Il compimento di atti processuali in pendenza della causa pregiudiziale è stato quindi ammesso, ma soltanto se sussistono due requisiti.

Anzitutto, gli atti devono essere considerati "necessari" dal giudice del rinvio: deve pertanto ricorrere una ragione che impone di effettuarli prima che la Corte di giustizia si sia pronunciata. La valutazione della necessità dell'atto non può che competere allo stesso giudice nazionale.

Inoltre, gli atti da compiere devono riguardare "aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate": in altri termini, come la Corte stessa ha precisato, l'atto in questione non deve impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nella sua decisione finale, alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia.

In secondo luogo, la Corte ha ricordato che spetta al giudice *a quo* scegliere il momento in cui effettuare un rinvio pregiudiziale. Essa ha osservato che, nell'esercizio di questo potere discrezionale, "una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere presentata alla Corte anche in una fase precoce del procedimento principale". Proprio in considerazione di questa circostanza, la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio "deve poter proseguire tale procedimento per atti processuali che esso considera necessari e che non sono connessi alle questioni pregiudiziali sollevate" (punto 30).

La Corte ha motivato quindi la sua risposta, sottolineando che un rinvio pregiudiziale potrebbe essere effettuato nelle fasi iniziali del processo. In tal caso, il compimento di taluni atti potrebbe rivelarsi necessario dopo che la Corte è stata adita. La sentenza *BK e ZhP* ha chiarito che, nella misura in cui sono necessari e non sono connessi (nel senso sopra precisato) ai quesiti pregiudiziali, tali atti possono essere effettuati dal giudice del rinvio, senza che ciò contraddica quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto.

In terzo luogo, la Corte ha sottolineato che questo approccio è stato "implicitamente seguito", in precedenza, nel caso *Euro Box Promotion* (sentenza della Corte del 21 dicembre 2021, cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, *Euro Box Promotion e a.*).

La Corte ha messo in evidenza che in quel caso “la decisione del giudice del rinvio di sospendere il procedimento era stata annullata” a seguito di un ricorso interno e che, per tale motivo, “il procedimento principale aveva ripreso su problematiche diverse da quelle oggetto” della domanda di pronuncia pregiudiziale. Ciononostante, la Corte aveva considerato tale domanda “ricevibile, senza aver ritenuto necessario esaminare un’eventuale violazione dell’articolo 23 dello Statuto” (v. punto 31 della sentenza *BK e ZhP* che richiama i punti 80 e 141 della sentenza *Euro Box Promotion*).

In altri termini, nel caso *Euro Box Promotion* la Corte era a conoscenza del fatto che il provvedimento di rinvio pregiudiziale era stato annullato a seguito di un ricorso interno e che il procedimento principale era pertanto ripreso, sia pure su problematiche diverse da quelle oggetto di rinvio; ciononostante, la Corte non ha escluso la sua competenza a rispondere, anzi si è pronunciata sui quesiti sollevati. In tal modo, essa ha implicitamente accettato che il procedimento principale può proseguire per profili estranei al rinvio, mentre la causa pregiudiziale è ancora pendente.

3. La sentenza in commento esplicita una soluzione forse già presupposta – come sostiene la Corte – nella giurisprudenza precedente, ma sicuramente innovativa.

In effetti, il diritto dell’Unione non disciplina chiaramente la sorte del giudizio principale dopo che la Corte è stata adita ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Una disposizione rilevante, anche se non del tutto univoca, si rinviene nel primo comma dell’art. 23 dello Statuto (su questa disposizione v. R. MASTROIANNI, A. MAFFEO, *Art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al Giudice dell’Unione europea*, Napoli, 2017, p. 125, J. RIDEAU, F. PICOD, *Art. 23 St. CE*, in J. RIDEAU, F. PICOD, *Code des procédures juridictionnelles de l’Union Européenne*, Paris, 2002, p. 489, e B. WÄGENBAUR, *Art. 23 of the Statute of the Court of Justice of the European Union*, in B. WÄGENBAUR, *Court of Justice of the EU. Commentary on Statute and Rules of Procedure*, München, 2013, p. 64).

Com’è noto, questa disposizione stabilisce che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere notificata alla Corte di giustizia dal giudice nazionale e poi, a cura del cancelliere della Corte, a una serie di soggetti interessati i quali, ai sensi del secondo comma, possono presentare osservazioni scritte nella causa pregiudiziale. L’atto da notificare – prima alla Corte e poi ai soggetti interessati – viene definito dall’art. 23, primo comma, come “la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia” (analoga è la formulazione delle versioni francese e inglese, dove si fa riferimento a “la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice” e a “the decision of the court or tribunal of a Member State which suspends its proceedings and refers a case to the Court of Justice”).

Questa frase dell’art. 23, primo comma, non indica se il giudice del rinvio debba sospendere il giudizio principale nel suo complesso o se la sospensione possa essere soltanto parziale.

Il riferimento letterale alla “procedura”, complessivamente considerata, potrebbe tuttavia far propendere per la prima soluzione, vale a dire per l’obbligo di sospendere, per l’appunto nel suo complesso, il procedimento principale. L’interpretazione strettamente letterale di una frase dell’art. 23 dello Statuto andrebbe quindi in un senso opposto rispetto a quello seguito dalla Corte nel caso *BK e ZhP*.

Tuttavia, l’interpretazione letterale può condurre anche a una diversa conclusione. In effetti, come si è accennato sopra, si può sostenere che, riferendosi genericamente alla sospensione della “procedura”, la disposizione citata non precisa se questa debba essere totale o possa essere limitata agli aspetti che riguardano il rinvio pregiudiziale. Il dubbio che ci siamo posti non può essere quindi sciolto facendo leva esclusivamente sulla lettera dell’art. 23 dello Statuto.

Un argomento di maggior rilievo si può trarre da un’interpretazione teleologica.

In effetti, sembra corretto osservare che l’obbligo di sospendere il giudizio principale persegue la finalità di evitare il compimento di atti processuali, che possono impedire al giudice *a quo* di conformarsi alle indicazioni fornite dalla Corte nella sua risposta (è ovviamente ricompreso in questa finalità il divieto di decidere la causa principale senza attendere la pronuncia della Corte). L’art. 23 dello Statuto preclude pertanto gli atti processuali che possono avere questa conseguenza negativa, che altera la logica stessa del rinvio pregiudiziale. Non è invece vietata l’adozione di misure che non impediscono al giudice del rinvio di conformarsi, nella sua decisione finale, alla sentenza pregiudiziale resa dalla Corte di giustizia. La sentenza *BK e ZhP* è perfettamente in linea con questa interpretazione.

La correttezza di questo approccio risulta, a nostro avviso, ulteriormente confermata se si interpreta l’art. 23 dello Statuto alla luce dell’art. 267 TFUE.

Com’è noto, questa disposizione chiave dei Trattati introduce una forma di collaborazione tra giudici, fondata su una ripartizione di competenze tra organi giurisdizionali degli Stati membri e Corte di giustizia (Corte giust., sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, *Foglia c. Novello*, punto 14).

Alcune di queste competenze non possono che spettare al giudice *a quo*, che è l’unico ad avere una conoscenza diretta dei fatti di causa e del procedimento principale.

Ad esempio, compete al giudice del rinvio la valutazione della necessità e della rilevanza della questione pregiudiziale (salvo casi eccezionali, questa valutazione non può essere rimessa in discussione dalla Corte). Ancora, è al giudice *a quo* che spetta l’individuazione del momento in cui rivolgersi alla Corte; la ricostruzione, nell’ordinanza di rinvio, del quadro giuridico e fattuale; la scelta di ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale (v. B. WÄGENBAUR, *Art. 23 of the Statute of the Court of Justice of the European Union*, cit., pp. 69 e 70). Tutte queste prerogative si fondano sulla considerazione che il giudice *a quo* si trova nella posizione più idonea per compiere talune scelte fondamentali per il funzionamento del meccanismo pregiudiziale.

Tra queste dovrebbe, a nostro avviso, rientrare anche la valutazione della necessità di sospendere solo in parte il giudizio principale.

Anche questa scelta presuppone la conoscenza diretta dei fatti di causa e non può quindi che spettare, ai sensi dell'art. 267 TFUE, al giudice del rinvio. Come la Corte ha sottolineato nella sentenza *BK e ZhP*, “in attesa della risposta della Corte” quest'ultimo “*deve poter proseguire*” il procedimento principale “per atti processuali che esso considera necessari e che non sono connessi alle questioni pregiudiziali sollevate” (punti 29 e 30; corsivo aggiunto). Tra i poteri discrezionali che l'art. 267 TFUE riconosce al giudice del rinvio va annoverata, quindi, anche la valutazione della necessità di compiere taluni atti, dopo che la Corte è stata adita, e la conseguente scelta di sospensione, totale o parziale, del procedimento principale.

Ciò detto, è chiaro che la disciplina puntuale degli atti che detto giudice può effettuare in pendenza della causa pregiudiziale è rimessa agli Stati membri, i quali godono di autonomia procedurale, beninteso, entro i noti limiti derivanti dai principi di equivalenza e di effettività (v. in tal senso N. FENGER, M. BROBERG, *Le renvoi préjudiciel*, cit., p. 413, i quali osservano che l'introduzione di una domanda pregiudiziale “n'implique pas que l'affaire soit transférée à la Cour de justice. Au contraire, la procédure au principal reste pendante devant la juridiction de renvoi et cette juridiction conserve la compétence pour l'adoption de toute mesure procédurale prévue par son droit national”).

Elementi utili, ai fini della nostra analisi, si ricavano anche dalle *Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale* (in *GUUE* C 380 dell'8 novembre 2019, p. 1; nel prosieguo, le “Raccomandazioni”).

Una parte delle Raccomandazioni è dedicata alla “interazione tra il rinvio pregiudiziale e il procedimento nazionale”. In particolare, per quanto qui interessa, va menzionato il punto 25, il quale precisa che “sebbene il giudice nazionale rimanga competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell'ambito di un rinvio per esame di validità, il deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta tuttavia la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte”.

Anche quest'atto fa riferimento alla necessità di sospendere il “procedimento nazionale”, senza ulteriori precisazioni. Esso contiene però un'indicazione che può essere letta a conferma della soluzione accolta nella sentenza *BK e ZhP*.

Conformemente alla giurisprudenza (v. sentenze della Corte del 19 giugno 1990, causa C-213/89, *Factortame e a.*, punto 22, 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, *Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest*, punti 17 e 19, e 9 novembre 1995, causa C-465/93, *Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I)*, spec. punto 21; v. anche ordinanza della Corte del 24 ottobre 2001, causa C-186/01 R, *Dory*), il punto menzionato delle Raccomandazioni indica una categoria di atti (i provvedimenti cautelari), che il giudice nazionale resta competente ad adottare, anche dopo che la Corte di giustizia è stata adita ai sensi dell'art. 267 TFUE e fintanto che questa non ha risposto (cfr. L. DANIELE, *Commento dell'art. 267 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 2118, il quale ricorda che “non è [...] escluso che il giudizio [principale] possa continuare per quanto riguarda la concessione di provvedimenti cautelari ammessi dalla giurisprudenza”).

Se ne desume che la sospensione del giudizio principale non è mai totale, nel senso che il giudice *a quo* può disporre in via cautelare la sospensione di atti interni (ad esempio, atti attuativi di fonti dell'Unione sulla cui validità la Corte di giustizia sia chiamata a pronunciarsi) e, più in generale, può prendere le misure provvisorie necessarie ad evitare che la posizione di una delle parti sia irrimediabilmente pregiudicata dal decorso del tempo necessario, alla Corte, per rispondere e, al giudice nazionale, per decidere la causa principale.

In effetti, non si può escludere che l'adozione di misure del genere sia richiesta dopo il rinvio pregiudiziale. Laddove ne ricorrano i presupposti, il giudice *a quo* deve poter disporre provvedimenti cautelari, anche dopo che esso si è rivolto alla Corte.

La sentenza *BK e ZhP* è coerente con queste indicazioni ricavabili dalle Raccomandazioni e dalla giurisprudenza.

Tuttavia, essa è innovativa in quanto amplia (si potrebbe dire, generalizza) la categoria di atti che il giudice *a quo* può compiere, mentre la causa pregiudiziale pende davanti alla Corte. Si tratta, come si è detto sopra, di tutti gli atti ritenuti necessari che riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate. Laddove, analogamente ai casi in cui sussiste un'esigenza di tutela cautelare, rilevi la necessità di adottare un atto e il compimento di questo non precluda l'obbligo di conformarsi alla successiva risposta della Corte, il giudice del rinvio può sospendere solo parzialmente il procedimento principale.

La soluzione *BK e ZhP* risulta coerente anche con un altro filone giurisprudenziale. In particolare, ai fini della presente analisi, è utile menzionare la sentenza *Cartesio* del 2008 (sentenza della Corte del 16 dicembre 2008, causa C-210/06, *Cartesio*; in dottrina v. S. CRESPI, *Nuove e vecchie questioni in materia di rinvio pregiudiziale alla luce della sentenza Cartesio*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2009, p. 937).

In tal caso, la Corte era chiamata a stabilire se, nell'ambito di un ordinamento statale che consente l'impugnazione dell'ordinanza di rinvio, il giudice d'appello possa annullare quest'atto e ordinare al giudice inferiore di ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché di riprendere il giudizio principale.

Nella sentenza *Cartesio*, la Corte ha premesso che l'art. 267 TFUE "non esclude" che i "provvedimenti di rinvio pregiudiziale alla Corte siano soggetti ai normali mezzi d'impugnazione predisposti dal diritto interno". Nell'esercizio della loro autonomia procedurale, gli Stati membri possono consentire alla parte interessata di impugnare l'atto con il quale il giudice nazionale sospende la procedura principale e si rivolge alla Corte di giustizia.

L'autonomia procedurale degli Stati membri subisce però dei vincoli collegati alla necessità di rispettare le prerogative che il giudice nazionale trae direttamente dall'art. 267 TFUE.

La Corte ha sottolineato che "l'esito di un tale ricorso di impugnazione non può limitare la competenza", che appartiene al solo giudice del rinvio, di valutare la necessità e la rilevanza delle questioni pregiudiziali e di sottoporre tali questioni alla Corte (punti 93 e 95). Questa "autonoma" competenza "sarebbe rimessa in discussione se, riformando la decisione che dispone il rinvio pregiudiziale, rendendola priva di effetti e ordinando al giudice che ha emanato tale decisione di riprendere la trattazione del procedimento sospeso, il giudice

dell'appello potesse impedire al giudice del rinvio di esercitare la facoltà di adire la Corte” (punto 95). Spetta quindi a quest'ultimo “trarre le conseguenze di una sentenza pronunciata in secondo grado contro la decisione che dispone il rinvio pregiudiziale e, in particolare, concludere che occorre mantenere immutata, modificare o revocare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale” (punto 96). Anche in caso di annullamento, il “provvedimento di rinvio pregiudiziale” continua quindi a produrre “i suoi effetti”, fino a quando non sia stato “revocato o modificato dal giudice che lo ha emanato, perché solo quest'ultimo può decidere in merito a una siffatta revoca o modifica” (punto 97).

La sentenza *BK e ZhP* è coerente con la soluzione accolta nel caso *Cartesio* (anzi, sembra corretto ritenere che richiamando il precedente *Euro Box Promotion* – analogo, sotto questo profilo, al caso *Cartesio* – la sentenza *BK e ZhP* abbia voluto proprio evidenziare questa coerenza di fondo).

In effetti, negli ordinamenti che ammettono un ricorso di diritto interno contro la domanda di pronuncia pregiudiziale può verificarsi una circostanza particolare: il giudice dell'impugnazione può annullare il provvedimento di rinvio, ma il giudice di grado inferiore può decidere di non ritirarlo, ritenendo la risposta della Corte necessaria per emanare la sua sentenza. In tal caso, il giudizio principale potrebbe riprendere, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale, e parallelamente la causa pregiudiziale proseguirebbe davanti alla Corte. Il procedimento principale non sarebbe (più) sospeso (o potrebbe esserlo solo in parte), ma la causa pregiudiziale continuerebbe. Quest'approccio conferma che la sospensione parziale del giudizio principale è compatibile, in situazioni del genere, con la (perdurante) pendenza di una causa pregiudiziale.

Rispetto al caso *Cartesio*, la sentenza *BK e ZhP* è tuttavia innovativa, almeno sotto due profili.

Anzitutto, la possibilità di sospensione parziale è stata riconosciuta ai giudici di tutti gli Stati membri, mentre il precedente citato riguardava specificamente gli Stati membri che ammettono l'impugnazione della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Inoltre, la sentenza in commento precisa che, dopo il rinvio con connessa sospensione parziale, non può essere compiuto qualsiasi atto processuale. Come si è detto sopra, infatti, il giudice *a quo* può effettuare soltanto gli atti che considera “necessari” e che “riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate, vale a dire atti processuali che non sono tali da impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nell'ambito del procedimento principale” alla risposta fornita dalla Corte (punto 28 della sentenza *BK e ZhP*). In tutti i casi (ivi compresi quelli considerati nella sentenza *Cartesio*), in cui il procedimento principale è solo in parte sospeso, gli atti che possono essere compiuti dal giudice nazionale sono pertanto limitati, secondo quanto deciso nella sentenza *BK e ZhP*.

4. Ai fini del presente commento, resta ancora da svolgere una considerazione che, a nostro parere, andrebbe tenuta in debita considerazione dai giudici nazionali che intendano adire la Corte in via pregiudiziale e, contestualmente, sospendere solo in parte il giudizio principale.

Quel che ci preme sottolineare è che la possibilità di sospensione parziale non deve condurre a scelte affrettate.

In effetti, un giudice nazionale potrebbe essere indotto a pensare che sia meglio sollevare un quesito pregiudiziale in una fase molto precoce del procedimento, nella convinzione che il giudizio può comunque proseguire (sia pure nei limiti indicati dalla Corte). Questa opzione potrebbe essere considerata conveniente per abbreviare la durata complessiva del processo. In altri termini, la tentazione potrebbe essere quella di “portarsi avanti col lavoro” in attesa della risposta della Corte.

Ora, non si può escludere che, tra le ragioni che spingono il giudice del rinvio a considerare l’opzione di una sospensione soltanto parziale, vi sia anche l’obiettivo di contenere, entro tempi ragionevoli, la durata del giudizio principale. In effetti, la durata ragionevole del processo rappresenta un diritto fondamentale, espressamente riconosciuto dall’art. 47, secondo comma, della Carta.

Inoltre, come si è detto sopra, nel contesto del rinvio pregiudiziale spetta al giudice *a quo* la determinazione del momento in cui rivolgersi alla Corte (v. sentenze della Corte del 27 giugno 1991, causa C-348/89, *Mecanarte*, punto 48, e 24 ottobre 2018, causa C-234/17, *XC e a.*, punto 42). E nulla esclude che, come detto nella sentenza *BK e ZhP*, il giudice nazionale decida di farlo nella fase iniziale del procedimento.

Tuttavia, questa scelta deve essere ponderata bene. Infatti, vanno attentamente considerati i suggerimenti che la Corte di giustizia ha rivolto ai giudici nazionali nella sua giurisprudenza consolidata. Essa ha sottolineato l’opportunità che, prima di effettuare il rinvio, il giudice nazionale abbia già accertato i fatti e risolto le questioni di diritto interno (v. sentenze della Corte del 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, *Irish Creamery Milk Suppliers Association*, punto 6; 16 luglio 1992, causa C-83/91, *Meilicke*, punto 26; e 30 marzo 2000, causa C-236/98, *JämO*, punto 31). Il pieno accertamento dei fatti di causa e la risoluzione delle questioni preliminari relative alla disciplina interna consentono, infatti, di prevenire il rischio di rinvii pregiudiziali che potrebbero rivelarsi inutili in un secondo momento.

Ferma l’autonoma competenza del giudice *a quo* nella scelta del momento del rinvio, questi suggerimenti restano validi anche dopo la sentenza *BK e ZhP*.

Le diverse opzioni a disposizione del giudice nazionale (rinvio in una fase precoce o avanzata e sospensione totale o parziale del procedimento) devono essere attentamente ponderate, prendendo in considerazione la necessità di evitare rinvii pregiudiziali che – in seconda battuta, una volta accertati i fatti e risolte le questioni preliminari di diritto interno – potrebbero rivelarsi inutili e dovrebbero, pertanto, essere ritirati. Il giudice del rinvio, che è l’unico ad avere una conoscenza diretta dei fatti di causa, è sicuramente il soggetto meglio posizionato per effettuare questa delicata valutazione.

5. In conclusione, può essere sottolineato che il giudice del rinvio trae direttamente dall’art. 267 TFUE ampie prerogative, confermate dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia. A queste, la sentenza *BK e ZhP* ne aggiunge un’altra di grande rilievo: esso può decidere di sospendere completamente o solo in parte il procedimento principale.

In questo secondo caso, l'attività processuale può proseguire nei limiti indicati dalla Corte. A poter essere compiuti sono soltanto gli atti considerati necessari dal giudice del rinvio; inoltre, deve trattarsi di atti, il cui compimento non deve impedire al giudice *a quo* di conformarsi, nella sua decisione finale, alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia.

La soluzione accolta nel caso *BK e ZhP* è coerente con la giurisprudenza della Corte e con le *Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale*, che già riconoscevano che, in pendenza del rinvio, il giudice *a quo* può adottare, laddove ne ricorrono i presupposti, misure cautelari. Detta soluzione è altresì coerente con la giurisprudenza che non vieta agli Stati membri di prevedere la possibilità di impugnare l'ordinanza di rinvio, ma che esclude che l'annullamento dell'ordinanza obblighi il giudice nazionale a ritirare i quesiti pregiudiziali. Infatti, in caso di annullamento, quest'ultimo può mantenere la questione pregiudiziale sottoposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, riavviando parzialmente il procedimento principale.

Non c'è dubbio però che la soluzione in commento è innovativa.

Infatti, la giurisprudenza precedente consentiva la prosecuzione parziale del procedimento principale in ipotesi ben definite, caratterizzate dall'esigenza di misure cautelari e dalla necessità di salvaguardare i poteri del giudice *a quo* in caso di annullamento della domanda di pronuncia pregiudiziale. La sentenza *BK e ZhP*, invece, indica la sospensione parziale come un'opzione che, in via generale, il giudice del rinvio può prendere in considerazione e fissa, sempre in via generale, i limiti, sopra ricordati, entro i quali un atto processuale può essere compiuto dopo che la Corte di giustizia è stata adita.

La possibilità di sospendere solo in parte il giudizio principale è un'opzione che va attentamente ponderata. È opportuno che, prima di effettuare il rinvio, il giudice nazionale abbia già accertato i fatti di causa e risolto le questioni preliminari di diritto interno. Infatti, questo modo di procedere riduce il rischio che questioni pregiudiziali già sollevate si rivelino in un secondo momento inutili e debbano pertanto essere ritirate.